



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Presentazione

La sezione di ‘Giurisprudenza e legislazione penale’ di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in primo luogo, Sez. pen. IV, sentenza 30 aprile 2020, n.13492, secondo cui la sagrestia è catalogabile come ‘privata dimora’ per il sacerdote.

Il caso era relativo al delitto commesso da un giovanissimo – neanche 20 anni – nella sagrestia di una chiesa, dove riesce a prelevare un borsellino – lasciato momentaneamente da una donna, impegnata a parlare col parroco – contenente una carta bancomat poi utilizzata per un prelievo abusivo di 1.000 euro presso un istituto di credito e per un pagamento da 155 euro in una tabaccheria. A tradire l’agente è però l’impianto di video-sorveglianza fatto installare dal sacerdote: grazie a quelle immagini, difatti, i carabinieri riescono a risalire alla sua identità. Il processo si conclude quindi, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, con una condanna per l’uomo, ritenuto colpevole di «furto in abitazione» e di «utilizzo abusivo di carta di pagamento». Il ricorso in Cassazione proposto dal Difensore era fondato sul riferimento al luogo dell’azione criminosa, cioè la sagrestia, che «non potrebbe essere considerata un luogo di privata dimora in quanto vi si svolgono esclusivamente attività annesse alle funzioni religiose cui la chiesa è preposta».

Questa considerazione viene però respinta dai giudici della Suprema Corte, i quali ribattono che «la sagrestia è un luogo funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto e di attività ben più riservate rispetto a quelle che si svolgono nella chiesa, tra cui la vestizione e la vestizione dei celebranti, la preparazione delle attività liturgiche, l’attività di ricevimento riservato di determinati fedeli da parte del parroco, l’espletamento di attività di gestione della parrocchia caratterizzate da profili di riservatezza». Senza dimenticare, poi, che «il rapporto tra la sagrestia e il parroco è connotata da stabilità, trattandosi di locale servente non solo rispetto all’edificio sacro ma anche alla stessa casa canonica e che, dunque, deve ritenersi luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora, essendo l’ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di colui che ne ha la disponibilità», aggiungono i magistrati. È così integrato il «furto in abitazione», tenendo conto dei paletti fissati tempo addietro, secondo cui bisogna tener presente «l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; durata apprezzabile del rapporto tra

il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; non accessibilità del luogo, da parte di terze persone, senza il consenso del titolare».

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento estensivo, ai limiti del divieto di analogia che è costituzionalizzato in materia penale, relativo ai confini applicativi del delitto di cui all'art. 624 bis c.p. Va invero ricordato che la ratio dell'aggravante già contenuta nell'art. 625, n. 1 c.p., è la tutela della sicurezza fisica della vittima che si trovi all'interno dell'abitazione al momento del fatto, essendo inoltre tale tipo di condotta sintomatico di una maggiore audacia e pericolosità dell'agente e, quindi, determinante un maggiore allarme sociale. Parte della dottrina afferma che la fattispecie in esame realizza un'ipotesi di reato complesso risultante da un furto e da una violazione di domicilio; per superare l'obiezione che per la sussistenza dell'aggravante non è richiesto – come invece per la violazione di domicilio – il dissenso o il contrario consenso del titolare dello jus excludendi, si è affermato che la volontà dell'autore del furto si scontra con quella (presumibile) del soggetto passivo e che tale conflitto è dal legislatore stesso presunto come esistente in ogni ipotesi di furto aggravato dall'introduzione in abitazione. È stata sostenuta (la tesi è più convincente) la non correttezza di tale teoria del dissenso presunto (che, evidentemente, non equivale a dissenso tacito), sia perché elemento non richiesto dalla norma, sia perché in campo penale il ricorso alle presunzioni è vietato; pertanto il problema va risolto alla luce della lesione dell'interesse protetto: se in concreto appare leso solo quello patrimoniale (quando l'agente, senza la contraria volontà espressa o tacita della persona offesa, si introduce o si trattiene nell'altrui abitazione allo scopo di commettere il furto) ovvero se risultano offesi due distinti interessi, quello patrimoniale e quello relativo all'inviolabilità del domicilio, con la conseguente possibilità, solo in quest'ultimo caso, del concorso di reati. Altri hanno ritenuto ipotizzabile il concorso di reati solo quando l'agente, contro la volontà dell'avente diritto, si introduce nell'altrui abitazione per un motivo diverso dal furto e poi vi si trattiene per rubare: la situazione di vita ipotizzata non incide sul problema trattandosi, all'evidenza, di condotte tipiche distinte e successive nel tempo; così come nel caso di colui che, per raggiungere il luogo del furto, attraversa l'abitazione di un terzo o parti comuni di abitazioni appartenenti a più persone. Per quanto riguarda la nozione di edificio o altro luogo destinato ad abitazione, è stato sollevato il problema se in essa rientrino anche le stanze di albergo, i campers, le roulotte, le tende ecc. La soluzione è logicamente correlata all'interpretazione accolta in merito al fatto che la fattispecie integri o meno un reato complesso: in caso affermativo, la nozione di abitazione dovrà coincidere con quella di domicilio delineata nell'art. 614; in caso contrario, dovendo la nozione ricavarsi

solo dal riferimento letterale alla destinazione ad abitazione contenuto nella norma, sarà sufficiente riscontrare una destinazione effettiva del luogo (anche se saltuaria e non in atto al momento del furto) all'uso abitativo da parte del soggetto passivo.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno altresì chiarito che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare; tra questi, non vi rientrano, pertanto, i luoghi di lavoro, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa (Cass., S.U., 23.3.2017, n. 31345). Del resto, sempre in tensione con il divieto di analogia, è stato di recente affermato che integra il reato ex art. 624 bis il furto commesso nella hall di un hotel chiuso per la stagione invernale e aperto temporaneamente per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, in quanto luogo in quel momento non aperto al pubblico (Cass., Sez. V, 3.10.2019-3.2.2020, n. 4444). Ed ancora, sempre la giurisprudenza ha affermato che il delitto di violazione di domicilio è assorbito nell'aggravante del furto ex art. 625, n. 1, ma non nel delitto di rapina, in cui il furto, che entra nella composizione complessa di detto reato, non è qualificato da alcuna aggravante (Cass., Sez. II, 18.3.1988). Orientamento consolidato ritiene assorbita la violazione di domicilio nel furto aggravato ex art. 625, n. 1, qualificato come reato complesso (Cass., Sez., IV, 5.5.1987); con riguardo all'intenzione di commettere un furto, e non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi, acquistano rilievo la considerazione che l'introduzione occulta nell'altrui abitazione non può logicamente presumersi come fine a se stessa e la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente (Cass., Sez. IV, 9.10.1996); la tesi è stata portata a ulteriori e ancor meno condivisibili conseguenze (per le palesi forzature anche sotto il profilo dell'individuazione del soggetto danneggiato) quando si è sostenuto che il furto aggravato dall'introduzione in edificio abitativo condominiale, attraverso parti comuni o pertinenze di esso, è reato complesso, unificandosi in esso, quale circostanza aggravante, la violazione di domicilio consumata anche nei confronti dei condomini, poiché questa costituirebbe reato-mezzo, legato da nesso di strumentalità a quello di furto, preminente, del quale integrebbe la circostanza; in tal caso l'amministrazione condominiale – secondo la Corte – così come il singolo condomino, riceverebbero indiretta tutela penale e, in quanto soggetti danneggiati dal reato complessivamente considerato, potrebbero costituirsi parte civile per il risarcimento del danno (Cass., Sez. II, 15.5.1987). Nel concetto di edificio o altro luogo di abitazione sono stati ricompresi, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante, anche locali che, pur non

comunicando direttamente con l'abitazione, sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (Cass., Sez. V, 14.10.1992); così nel concetto devono ritenersi compresi i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa (Cass., Sez. II, 29.10.1990); pertanto, per la configurabilità dell'aggravante, è stata ritenuta sufficiente l'introduzione in un cortile attraverso un cancello aperto, mentre è stato ravvisato il concorso con l'aggravante di cui al successivo n. 2 qualora il colpevole si sia introdotto con mezzo violento o fraudolento, avendo trovato il cancello chiuso (Cass., Sez. II, 28.10.1987). Lo stesso dicasi per gli androni (Cass., Sez. V, 31.10.2018-11.1.2019, n. 1278), le scale (Cass., Sez. II, 6.6.1988) e il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione (C., Sez. II, 25.11.1980), le imbarcazioni (Cass., Sez. V, 1.2-28.3.2019, n. 13687). Integra il reato di cui all'art. 624 bis colui che si introduce all'interno dell'appartamento o di un'area privata di pertinenza dell'abitazione detenuta, concessa in uso ovvero locata dallo stesso autore del fatto (Cass., Sez. V, 9.11.2018-27.2.2019, n. 8540; Cass., Sez. II, 22.5.2012, n. 22909) ovvero in un edificio in ristrutturazione avvenuto in orario notturno (Cass., Sez. V, 1.10.2014, n. 2768). Il reato è configurabile se commesso all'interno di una farmacia quando l'introduzione clandestina avvenga nelle parti dell'immobile destinati, per l'uso che in concreto ne è fatto, a privata dimora (Cass., Sez. IV, 13.11.2014, n. 51749). Anche gli ospedali sono stati ritenuti edifici destinati ad abitazione dal momento che, per la funzione svolta e l'organizzazione che li caratterizza, sono destinati al ricovero di una pluralità di persone che devono soggiornarvi più o meno stabilmente (fattispecie relativa a un furto commesso in una stanza destinata all'uso del personale paramedico) (Cass., Sez. V, 2.2.1993); per la sussistenza del reato in caso di furto commesso in una stanza di degenza di una casa di riposo (Cass., Sez. V, 15.10.2019-16.1.2020, n. 1555); rientrano nella fattispecie i fatti commessi in un locale adibito a spogliatoio di uno stand fieristico (Cass., Sez. V, 4.5-26.7.2018, n. 35788).

Sempre la Suprema Corte (Cass., Sez. V, 29.1.2016, n. 23641) ha precisato come non ogni luogo di culto è riconducibile alla nozione di domicilio o privata dimora, ma solo quello in cui sono posti in essere atti della vita privata e il cui accesso può essere limitato dal titolare del luogo. Del pari integra la fattispecie il furto in una cassetta per la raccolta di elemosina, posta all'esterno di un edificio di culto (C., Sez. V, 8.10.2014, n. 7266; in senso contrario, con riferimento ad una cassetta custodita nella zona della chiesa destinata al culto: Cass., Sez. V, 29.1.2016, n. 23641; Cass., Sez. V, 24.9.2018-21.1.2019, n. 2670; C., Sez. VII, 12.1.2015, n. 7204).

Peraltro ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico – e non un mero collegamento occasionale – fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile in quanto il nuovo testo dell’art. 624 bis, pur ampliando l’area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha invece innovato in ordine alla strumentalità dell’introduzione nell’edificio quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa (Cass., Sez. V, 15.12.2009).

Si segnala poi Sez. pen. III, sentenza 31 luglio 2020, n. 23420, che, si è pronunciata sul ricorso proposto contro la sentenza con cui la Corte d’appello, nel sovvertire l’esito assolutorio del primo giudizio, aveva condannato un extracomunitario per il reato edilizio di cui all’art 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, perché, quale legale rappresentante di un’associazione, locataria di un immobile, l’aveva utilizzato difformemente alla destinazione d’uso di negozio, adibendolo a luogo di assembramento per la celebrazione dei riti islamici, in assenza del permesso a costruire. La Corte di Cassazione (sentenza 31 luglio 2020, n. 23420) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’Associazione usava i locali per tutte le attività sociali, mentre la preghiera pubblica era un’attività secondaria ed occasionale il venerdì, difettando qualsiasi stabilità nell’utilizzo di quell’immobile come luogo di culto – nel richiamare un importante precedente della stessa Cassazione di appena un anno fa, ha affermato che non basta a configurare il mutamento della destinazione d’uso la semplice riunione in preghiera in un giorno della settimana, poiché di uso incompatibile o difforme può parlarsi se l’attività di preghiera non sia riservata solo ai membri dell’associazione o se il fine religioso rivesta carattere di prevalenza nell’ambito degli scopi statutari o effettivamente perseguiti da parte dell’associazione.

È sul punto opportuno ricordare che l’edilizia di culto è disciplinata dal diritto comune in materia di edilizia ed urbanistica, sia statale DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, che regionale, salvo disposizioni diverse derivanti da impegni pattizi. L’esplicita qualificazione delle “chiese e altri edifici religiosi” come opere di urbanizzazione secondaria risulta costantemente dai vari testi normativi in materia di edilizia pubblica, tra cui il vigente e richiamato TU edilizia del 2001, che all’art. 16, ottavo comma, recita: “Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie”. A tale proposito occorre precisare

che, a differenza dell'art. 12 della l. n. 10 del 1977, oggi abrogato, il quale destinava obbligatoriamente i proventi realizzati dai Comuni con i contributi anzidetti alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (e quindi anche agli edifici di culto), l'art. 16 del DPR n. 380 del 2001 si limita a prevedere che la quota relativa agli oneri di urbanizzazione sia corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, mentre l'utilizzo di tali proventi è ora disciplinato dalla normativa regionale. Le leggi regionali, oltre a regolare l'impiego degli oneri di urbanizzazione, individuano i soggetti beneficiari delle aree destinate alla costruzione degli edifici di culto e/o dei contributi finanziari a carico di Comuni e Regioni, e le opere che devono ritenersi incluse tra i servizi religiosi. La questione che assume oggi maggiore problematicità, non solo presso l'opinione pubblica ma anche a livello istituzionale, è quella relativa all'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso di edifici preesistenti per adibirli a luoghi di culto islamici (sale di preghiera) o al rilascio del permesso per la costruzione di vere e proprie moschee, intese come grandi complessi edilizi destinati a essere punto di riferimento della comunità di fedeli di un ampio territorio, cui di frequente accedono istituti di cultura islamica, scuole coraniche e catene commerciali (macellerie halal, etc.: cfr., per un interessante approfondimento sul tema, P. Cavana, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in <https://www.statoechiase.it>, cui si devono anche le considerazioni che seguono). Il problema è emerso negli ultimi decenni a seguito dello stanziamento nel nostro paese di consistenti comunità di immigrati provenienti da paesi islamici. Su tale problema, e sull'accesso dibattito che tuttora l'accompagna nell'opinione pubblica, incide anche il ruolo oggettivo che tali edifici assumono nella tradizione islamica, ove, in assenza di una separazione tra sfera politica e sfera religiosa, essi hanno rappresentato storicamente il luogo della preghiera comunitaria dei fedeli, funzione che viene assolta anche attraverso più semplici, ma anche più precarie, sale di preghiera già presenti in modo diffuso nel nostro paese. Le comunità islamiche in Italia sono tuttora prive di un riconoscimento come confessioni religiose, come pure – salvo una, quella che gestisce la grande moschea di Roma – del riconoscimento giuridico come enti di culto in base alla legge sui culti ammessi (l. n. 1129 del 1929). Esse pertanto operano nel nostro ordinamento assumendo le forme del diritto comune, ossia come associazioni di vario tipo (riconosciute o non riconosciute, associazioni di promozione sociale) o come cooperative sociali. D'altra parte, secondo la prevalente giurisprudenza solo il riconoscimento nelle forme previste dalla legge sui culti ammessi (l. n. 1159 del 1929) legittima un ente a chiedere e ottenere dal Comune il rilascio di una licenza edilizia o il mutamento di destinazione d'uso di un immobile per l'apertura e la gestione di un

edificio di culto. In base a tale orientamento giurisprudenziale “l’applicabilità della disciplina speciale sui c.d. ‘culti ammessi’, ossia la l. 1159/1929, avviene tutte le volte che si riscontri la presenza di un fine di culto nell’organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica (cfr., in tal senso, Cons. St., sez IV, 25.05.1979, n. 369)” (Cons. St., sez. VI, sent. 17 aprile 2009, n. 2331). Ciò in quanto – secondo questa decisione – tali norme “sono di ordine pubblico, e perciò inderogabili, giacché allo ‘status’ di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni per i ministri di culto che ne fanno parte, un particolare trattamento fiscale e tributario e una serie di altre agevolazioni di diversa natura; condizioni di favore, queste, che non possono di certo seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio, che è disposto sulla base di accertamenti sommari di un’Autorità cui non è riconosciuto il potere di decidere sulla natura ecclesiale di qualsiasi ente”.

Analogamente, sulla base di una motivazione più articolata, la giurisprudenza ritiene che un’associazione di promozione sociale (APS) non possa essere autorizzata al compimento di attività di culto, se pure marginale, e quindi ad aprire anche una piccola sala di preghiera, a causa della sua pretesa eterogeneità rispetto ai suoi fini istituzionali, che la legge si limita a indicare genericamente nel perseguimento di “finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale” (art. 1, primo comma, legge n. 383 del 2000: cfr. Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2013, n. 181, per il quale “la sovrapposizione e la commistione tra l’attività di culto, che non può di per sé essere intesa come attività di promozione sociale, il che è del tutto incontestabile, e le altre attività declamate nello Statuto rendono impossibile il riconoscimento all’Associazione come APS non evidenziandosi alcun legame tra l’attività di culto medesima e le altre attività sopra indicate, al di là del legame, del tutto neutro e non certo funzionale, dell’appartenenza allo stesso credo religioso”. La sentenza ricorda altresì che, proprio in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, “le relative sedi, ai sensi dell’art. 32, l. 7 dicembre 2000, n. 383, sono localizzabili in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibile con ogni destinazione d’uso urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire. Pertanto, ove, come nella specie, non venga specificamente dimostrato un vincolo strumentale dell’attività di culto rispetto alle attività di promozione sociale che l’associazione intende realizzare, si rischierebbe di consentire un utilizzo del tutto strumentale e opportunistico della normativa di estremo favore sopra richiamata per porre un edificio destinato al culto in qualsiasi parte del territorio comunale”). Si tratta di un orientamento restrittivo della

giurisprudenza amministrativa che riflette un approccio di tipo giurisdizionalista che fa dell'attività di culto una materia di ordine pubblico, svuotando la doppia garanzia degli artt. 19 e 20 della Costituzione e che si pone in contrasto anche con la stessa normativa statale, che oggi ammette espressamente il perseguimento di finalità religiose o di culto congiuntamente a quelle di istruzione e beneficenza, smentendo la tesi di una loro pretesa eterogeneità o incompatibilità sul piano normativo. Questa tesi appare in contraddizione anche con il regime vigente degli edifici di culto, che nel nostro ordinamento possono appartenere a qualsiasi soggetto, anche privati e enti pubblici, non necessariamente a enti ecclesiastici o a istituti riconosciuti in base alla legge sui culti ammessi.

Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale aveva assolto dal reato edilizio un cittadino extracomunitario, cui era stato contestato di avere, quale legale rappresentante di un'ASP, locataria di un immobile, utilizzato quest'ultimo difformemente alla destinazione d'uso di negozio, adibendolo a luogo di assembramento per la celebrazione dei riti islamici, in assenza del permesso a costruire. La Corte d'appello aveva sovvertito l'esito assolutorio del primo giudizio, condannando l'imputato. Ricorrendo in Cassazione, quest'ultimo sosteneva che l'Associazione usava i locali per tutte le attività sociali, mentre la preghiera pubblica era un'attività secondaria ed occasionale il venerdì, aggiungendo che il mutamento della destinazione d'uso dei locali da commerciale ad associazione non era urbanisticamente rilevante, essendo avvenuto senza opere edilizie all'interno della medesima categoria funzionale e che lo stesso era consentito dalle norme tecniche di attuazione del piano del governo del territorio comunale.

La Cassazione, nel ripercorrere sinteticamente l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale (tra cui di rilievo è la sentenza con cui, in data 5 dicembre 2019, n. 254 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2 e comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel cui territorio i fatti si erano verificati, stabilendo che l'Amministrazione non può imporre il PAR, ossia il piano delle attrezzature religiose, collegato alla pianificazione del governo del territorio, ribadendo il principio costituzionale della libertà di culto e della laicità dello Stato), e, nel richiamare una recente sentenza della stessa Cassazione (Cass. pen., n. 36689 del 3/07/2019, P., CED Cass. 277671-01), ha accolto il ricorso e ribadito che non basta a configurare il mutamento della destinazione d'uso la semplice riunione in preghiera in un giorno della settimana, poiché di uso incompatibile o difforme può parlarsi se l'attività di preghiera non sia riservata solo ai membri dell'associazione o se il fine religioso rivesta carattere di prevalenza nell'ambito degli scopi statutari o effettivamente perseguiti da

parte dell'associazione. Nel caso in esame, dal solo dato della presenza di 80 persone riunite in preghiera non poteva dedursi la sussistenza del requisito che giustifica la richiesta del permesso a costruire, donde la necessità di un accertamento più approfondito e una motivazione particolarmente rigorosa per pervenire alla condanna.

Ed ancora, va segnalata Sez. pen. V, sentenza 29 settembre 2020, n. 30372, secondo cui non è affetta da inutilizzabilità la prova costituita da filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate all'interno di una chiesa, sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza, e fissato in ventiquattro ore successive alla rilevazione dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 a norma dell'art. 11 D.Lgs. n. 196 del 2003.

La Corte ha tra l'altro evidenziato che l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge attiene alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche alle prove acquisite in violazione di divieti previsti da disposizioni normative poste a tutela di altri diritti, come nel caso in cui venga tutelato l'interno di un luogo di culto.

Viene poi in rilievo Sez. pen. I, sentenza 20 ottobre 2020, n. 33569 (che ribadisce un principio già affermato da Sez. VI, sentenza 6 marzo 2017, n. 10906), affrontando la problematica del rapporto tra diritto penale e fattore culturale che ha condotto alla commissione di un reato.

Il riconoscimento delle attenuanti generiche nel caso di specie si inserisce tuttavia in una valutazione più complessiva, che tiene conto anche del contegno della giovane vittima e della carenza di prove in ordine alla riconducibilità di alcune lesioni a comportamenti ritenuti violenti degli imputati.

Nell'affrontare l'incidenza del fattore culturale nella commissione di un fatto penalmente rilevante, va premesso che è opinione costante ritenere che il movente non escluda il dolo, alla cui struttura è estraneo, ma lo evidenzia, rilevando la comunanza del nesso psicologico tra i ripetuti atti offensivi, come ad esempio, l'odio, la gelosia, il vizio, la vendetta, la sospettosità o la malvagità (Cass. pen. sez. VI, 19 giugno 2012, n. 25183). Possono infatti essere oggetto di indagine anche le ragioni e i motivi del comportamento criminoso, in quanto assurgono ad elemento rilevante per escludere eventualmente la sussistenza dell'elemento soggettivo. Come emerge anche dalla riserva di cui all'art. 572 c.p., se il fine dell'agente è stato quello di correzione o di disciplina, ove ne ricorrano naturalmente i presupposti (*rectius*, utilizzo di mezzi leciti), dovrà trovare applicazione la diversa fattispecie di abuso dei mezzi di correzione; in mancanza di tali presupposti, però, nessun ostacolo sembra es-

servi per la configurabilità del delitto di maltrattamenti. Il motivo può essere rilevante nel caso in cui si agisca secondo proprie credenze o secondo scopi di natura culturale o sociale. Spesso, infatti, e soprattutto in questi ultimi tempi per l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione da parte di cittadini extracomunitari, si verificano casi in cui taluno – posto sul banco degli imputati – giustifichi il proprio comportamento (per noi penalmente rilevante) affermando di avere agito in conformità a regole o a consuetudini tollerate, e in qualche caso agevolate, dal proprio gruppo (sociale) di appartenenza o dal Paese di provenienza (ossia, ciò che è considerato reato nel nostro ordinamento è, invece, lecito o giustificato per quello da cui si proviene). La giurisprudenza italiana sul tema è sostanzialmente impermeabile alla rilevanza del fattore religioso, quantomeno per escludere ipotesi di non punibilità nei casi in cui l'imputato extracomunitario adduca motivi culturali per giustificare la propria condotta criminosa. In particolare, la Suprema Corte, giudicando il delitto di maltrattamenti commesso da un extracomunitario per fini "correttivi", ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, anche se tale comportamento è stato giudicato dall'autore del reato conforme alla propria cultura e alla propria concezione di educazione familiare. È stato affermato, infatti, che «in presenza di condotta oggettivamente idonea a rendere configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, la sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato non può essere esclusa per il solo fatto che l'agente, straniero di religione musulmana, ritenga la suddetta condotta conforme alla sua diversa concezione della convivenza familiare e delle potestà a lui spettanti quale capo-famiglia, ponendosi tale concezione in contrasto con i fondamentali principi dettati dagli artt. 2 e 3 Cost., i quali costituiscono uno sbarramento invalicabile all'introduzione, di diritto o di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi e costumi che suonano come "barbari" a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona» (in tal senso, Cass. pen. sez. VI, 8 novembre 2002, n. 55; Cass. pen. sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300; Cass. pen. sez. VI, 7 ottobre 2009, n. 48272; Cass. pen. sez. VI, 26 aprile 2011, n. 26153). Tali arresti sono applicabili anche nell'ipotesi di fatti violenti tra coniugi appartenenti alla stessa nazionalità o estrazione culturale, ove la moglie abbia prestato consenso o, comunque, manifestato l'intenzione di tollerare gli abusi del marito. La Cassazione, in proposito, ha statuito "che il reato di maltrattamenti non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative a ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto coi principi che stanno alla base del nostro ordinamento, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione

in materia di diritto di famiglia negli artt. 29 e 31 Cost.”. (Cass. pen. sez. VI, 20 ottobre 1999). E questo anche nella eventuale ottica di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 1, c.p., in una sorta di “etica dell’uomo”, affermata (sia pure in maniera criptica) sulla base di scelte culturali relative a ordinamenti diversi dal nostro: tale riferimento a “valori” di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell’infanzia deve, infatti, cedere il passo, nell’ambito della giurisdizione italiana, ai principi-base del nostro ordinamento e, ancora una volta, a quelli posti a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (Cass. pen. sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3419). Medesime considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui si invochi la scusante di cui all’art. 5 c.p., sulla quale la Corte ha sottolineato come non possa ritenersi inquadabile nell’ambito delle situazioni soggettive che solo eccezionalmente – alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 364/1988 – consentono di ritenere inoperante il principio generale della inescusabilità della ignoranza della legge penale, la situazione di chi, sol perché straniero, adduca a sua giustificazione la diversità della legge italiana rispetto a quella del suo Paese d’origine (Cass. pen. sez. III, 7 dicembre 1993). Nella specie, è stato escluso che potesse attribuirsi rilevanza, in un caso di violenza sessuale presunta – in quanto commessa su minore infraquattordicenne – all’assunto difensivo dell’imputato, cittadino tunisino, secondo il quale nella religione e nella cultura di appartenenza i rapporti sessuali con minori sarebbero considerati leciti dalla legge. Orbene, in tale quadro giurisprudenziale non può ritenersi il motivo culturale quale causa escludente la responsabilità penale, anche solo in termini di carenza dell’elemento soggettivo (Cass. pen. sez. VI, 22 giugno 2011, n. 43646), ma non può disconoscersi che tale fattore – come nel caso affrontato dalla sentenza in epigrafe – può in un qualche modo, e a certe condizioni, assurgere ad elemento che possa aiutare a meglio “personalizzare” la pena, allorquando si ha la certezza che esso abbia influito in modo determinante sulle motivazioni che hanno portato alla commissione di un reato. Se, dunque, difficilmente la condotta culturalmente orientata conduce ad escludere il reato, essa potrebbe essere valutata in termini di attenuazione della pena; e la disposizione di cui all’art. 62-bis c.p., unitamente, come noi riteniamo, ai criteri commisurativi previsti dall’art. 133 c.p., può rappresentare uno strumento per meglio valutare il concreto disvalore del fatto e l’effettiva consapevole ribellione al precetto penale. Sul tema va anche ricordata Sez. pen. I, sentenza 15 maggio 2017, n. 24084, la quale si inserisce ancora nell’ambito dei reati culturalmente orientati, cioè di quelle condotte che, seppur ispirate a usi e costumi (culture, dunque) perfettamente leciti in altri Paesi, perdono in Italia ogni rilevanza di giustificazione culturale e tradizionale di condotte oggettivamente previste dalle nostre norme penali. La

Corte in tale occasione ha affermato chiaramente che il porto di un coltello è giustificato, ad esempio, quando il portatore si stia recando in giardino a potare alberi; così come il porto di un bisturi è giustificato nel caso del medico chirurgo che, durante le proprie visite, abbia con sé una borsa professionale in cui custodisca anche quell'affilatissimo aggeggio. Ciò perché il giustificato motivo ricorre «quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica-zione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadi-mento ed alla normale funzione dell'oggetto(ex multis, sez. 1° n. 4498 del 14.1.2008, rv. 238946) Ma indica, altresì, chiaramente che solo le circostanze di luogo e tempo possono far considerare scriminate quelle condotte; tanto che esse, tenute dai medesimi soggetti ma in circostanze diverse da quelle, costi-tuirebbero certamente reato. Da ciò, si argomenta che un comportamento ri-conducibile ad un fattore culturale o religioso non può rientrare nel significato di circostanza di tempo e di luogo e, seppur abbia chiaramente orientato la condotta del soggetto agente, non può esser valutato alla stessa stregua del giu-ustificato motivo. Ciò perché il legislatore, nel formulare l'art. 4, della l. 110 del 1975, come già riconosciuto e sottolineato da Sez. un. 7739 del 9 luglio 1997, ha posto in forma di tipicità necessaria una clausola scriminante connessa in via esclusiva al giustificato motivo. È proprio la tipicità, dunque, a rendere inestensibili ambito e significato della clausola. Né il soggetto agente, il quale dichiara di aver assunto quella tal condotta solo a motivo del proprio credo religioso, può far riferimento a una pretesa posizione di buona fede, che è invece inammissibile in chi è consapevole di essersi trasferito in un Paese diverso e non può quindi pretendere di avere il diritto di proseguire in condotte che, lecite nel Paese di origine, risultano oggettivamente incompatibili con le regole dello Stato in cui ha deciso di venire a vivere. Peraltro, argomenta la Corte, il reato contestato ha natura contravvenzionale e, quindi, è punibile anche a titolo di colpa. Ovvero, nessuna considerazione va concessa al fatto che il soggetto abbia agito con colposa disattenzione piuttosto che con dolo. La decisione di stabilirsi in un Paese in cui si sappia che i valori di riferimento sono diversi da quelli della terra da cui si proviene, impone il rispetto delle nuove regole, cui è indispensabile uniformarsi. L'integrazione non impone affatto l'abbandono della cultura di origine; impone, però, l'obbligo di uniformare i propri valori a quelli del mondo in cui si è scelto di inserirsi, verificando preventivamente la compatibilità dei propri valori a quelli dell'ordinamento in cui si è deciso di vivere. Peraltro, come ricorda la Corte, anche l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che «la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una

società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

Infine, viene riportata Sez. pen. V, sentenza 24 novembre 2020, n. 40775, che afferma che Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l’“odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi religiosi” è quella fondata sul culto del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti.

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale.

Sentenza 30 aprile 2020, n. 13492

Furto in sagrestia – Configurabilità del furto in abitazione – Sussistenza

La sagrestia è un luogo funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto e di attività ben più riservate rispetto a quelle che si svolgono nella chiesa, tra cui la vestizione e la vestizione dei celebranti, la preparazione delle attività liturgiche, l'attività di ricevimento riservato di determinati fedeli da parte del parroco, l'espletamento di attività di gestione della parrocchia caratterizzate da profili di riservatezza. Va inoltre osservato che il rapporto tra la sagrestia e il parroco è connotata da stabilità, trattandosi di locale servente non solo rispetto all'edificio sacro ma anche alla stessa casa canonica e che, dunque, deve ritenersi luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora, essendo l'ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di colui che ne ha la disponibilità (riconosciuta l'ipotesi aggravata di furto in abitazione per il furto commesso in sagrestia).

Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.

Sentenza 31 luglio 2020, n. 23420

Riunione in preghiera in un giorno della settimana – Reato di cui all'art 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 – Condizioni.

Non basta a configurare il mutamento della destinazione d'uso la semplice riunione in preghiera in un giorno della settimana, poiché di uso incompatibile o difforme può parlarsi se l'attività di preghiera non sia riservata solo ai membri dell'associazione o se il fine religioso rivesta carattere di prevalenza nell'ambito degli scopi statuari o effettivamente perseguiti da parte dell'associazione.

Corte di Cassazione. Sezione Quinta Penale.

Sentenza 29 settembre 2020, n. 30372

Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine previsto dal d. lvo. n. 196 del 2003 – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni.

Non è inutilizzabile la prova costituita da filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate all'interno di una chiesa, sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza, e fissato in ventiquattro ore successive alla rilevazione dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 a norma dell'art. 11 D.Lgs. n. 196 del 2003. (In motivazione, la Corte ha tra l'altro evidenziato che l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge attiene alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche alle prove acquisite in violazione di divieti previsti da disposizioni normative poste a tutela di altri diritti, come nel caso in cui venga tutelato l'interno di un luogo di culto).

Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.

Sentenza 20 ottobre 2020, n. 33569

Delitto di maltrattamenti in famiglia – Rilevanza del fattore religioso – Rilevanza per la concessione delle circostanze attenuanti generiche – Sussistenza

Nel reato di maltrattamenti familiari possono essere riconosciute le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. ai genitori che, per la loro inadeguatezza etno-culturale connessa ad un credo religioso, ritengono consentite punizioni corporali sulla figlia minore che nel Paese di origine (Tunisia) non costituiscono illecito, allorquando la loro incapacità culturale non gli ha permesso di rendersi conto della patologia diagnosticata al figlio stesso a causa dei loro atti, nonché per la loro incapacità di gestirne i suoi comportamenti oppositivi e provocatori (ricordati, pur sbagliando, ad aspetti caratteriali) che si proponevano di contenere con metodi non certamente consentiti ed erroneamente ritenuti educativi.

Corte di Cassazione. Sezione Quinta Penale.

Sentenza 24 novembre 2020, n. 40775

Reati contro l'ordine pubblico - Reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico – Propaganda di idee, odio razziale e discriminazione religiosa – Nozione – Individuazione.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l’“odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi religiosi” è quella fondata sul culto del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti.